



# COMUNE DI MAROSTICA

VIA L. TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248  
Partita IVA. 00255650244  
www.comune.marostica.vi.it  
pec: marostica.vi@cert.ip-veneto.net

**Allegato A) alla deliberazione di Consiglio comunale in data 16.11.2023**

## ALIQUOTE IMU ANNO 2024

N.	Fattispecie	Norma di riferimento	Aliquota applicata
1.	<p><b>Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze</b> (massimo 3 pertinenze fra le categorie C/2, C/6, C/7 - una sola unità per ogni categoria catastale).</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. n. 160/2019, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta.</p>	art. 1, c. 740, l. 160/2019	esente
2.	<p><b>Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9</b> (massimo 3 pertinenze fra le categorie C/2, C/6, C/7 - una sola unità per ogni categoria catastale).</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze <b>si detraggono</b>, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>euro 200</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/1977.</p>	art. 1, c. 748, l. 160/2019	6,0 per mille (pari allo 0,60%) con detrazione di 200 €
3.	<p><b>Fabbricati del gruppo catastale B</b></p> <p>fra cui, a titolo indicativo e non esaustivo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme</li><li>- Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)</li><li>- Scuole e laboratori scientifici</li><li>- Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9</li></ul>	art. 1, c. 754, l. 160/2019	10,1 per mille (pari all'1,01%)

4.	<b>Fabbricati del gruppo catastale D</b> Ai sensi dell'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.	art. 1, c. 753, l. 160/2019	10,6 per mille (pari all'1,06%)
5.	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ( <b>fabbricati merce</b> )	art. 1, c. 751, l. 160/2019	esenti
6.	<b>Fabbricati rurali strumentali</b> all'attività agricola	art. 1, c. 750, l. 160/2019	1,0 per mille (pari allo 0,10%)
7.	<b>Altri fabbricati</b> (ossia i fabbricati diversi da: abitazione principale, fabbricati dei gruppi catastali B e D, fabbricati merce e fabbricati rurali strumentali, come elencati ai precedenti punti da 1. a 6.) fra cui, a titolo indicativo e non esaustivo - fabbricati di categoria A che non sono abitazioni principali - fabbricati di categoria C che non rientrano fra le pertinenze dell'abitazione principale	art. 1, c. 754, l. 160/2019	10,6 per mille (pari all'1,06%)
8.	<b>Abitazioni locatate a canone concordato</b> di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	art. 1, c. 760, l. 160/2019	7,95 per mille (pari allo 0,795%)
9.	<b>Aree fabbricabili</b> Ai sensi dell'art. 1, comma 746, della l. 160/2019, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione	art. 1, c. 754, l. 160/2019	10,6 per mille (pari all'1,06%)
10.	<b>Terreni agricoli</b> ( <u>se non esenti</u> ai sensi dell'art. 1, comma 758, della l. 160/2019 – cfr. il seguente punto 11.)	art. 1, c. 752, l. 160/2019	8,8 per mille (pari allo 0,88%)
11.	<b>Terreni agricoli</b> a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d. lgs. 99/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, co. 3, del citato d. lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione b) ( <i>fattispecie non applicabile al Comune di Marostica</i> ) c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della l. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993	art. 1, c. 758, l. 160/2019	Esenti

### ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi dell'art. 1, comma 741, della l. 160/2019 sono considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Il Comune di Marostica considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.** In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (facoltà data ai Comuni dal punto 6) dell'art. 1, comma 741, della l. 160/2019).

## RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'art. 1, comma 747, della l. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di **interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. (Cfr. art. 10 del vigente *Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 11.05.2020);
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

Pertanto, per l'anno 2024, ricorrendo tali presupposti l'aliquota applicata è del 5,30 per mille (pari allo 0,530%).

Il Dipartimento delle Finanze, nella [risoluzione n. 5/DF del 11.06.2021](#), afferma che per beneficiare dell'agevolazione di cui trattasi, la residenza del soggetto passivo deve coincidere con lo Stato che eroga il trattamento pensionistico.

Si fa presente, inoltre, che in materia previdenziale la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:

- in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link: (<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale>)
- in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link: ([INPS - Paesi extra UE convenzionati](#)). Al riguardo, occorre evidenziare che, come risulta dall'elenco dei Paesi consultabili nel link, per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell'art. 1 della citata legge di bilancio 2021.

Come indicato nella citata risoluzione del Dipartimento delle Finanze, nel caso in cui la pensione sia maturata esclusivamente in uno Stato estero, le agevolazioni non sono applicabili poiché manca uno dei presupposti richiesti.

L'agevolazione spettante ai pensionati esteri è applicabile solo se vengono rispettati tutti i requisiti previsti dal Legislatore, sopra analizzati.

Al fine di verificare la spettanza dell'agevolazione in argomento, è prevista la compilazione di un'apposita modulistica.